

Allegato " B " all'atto n. 121.075 di rep. n. 26.917 di racc.

STATUTO

della **"FONDAZIONE PROGETTO MARZOTTO – ETS"**

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE

1. E' costituito, al fine di onorare la memoria del Conte Gaetano Marzotto, proseguendo la sua opera a favore dell'arte e delle discipline artistiche, nella forma giuridica della fondazione un Ente del Terzo settore denominato **"FONDAZIONE PROGETTO MARZOTTO – ETS"**, come tale sottoposto alla disciplina di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

La denominazione che precede, contenente l'acronimo ETS, potrà essere utilizzata dalla fondazione non prima dell'iscrizione della fondazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (condizione prevista dalla legge per l'utilizzo del suddetto acronimo).

2. La fondazione ha sede in Comune di Trissino (VI).

ART. 2

OGGETTO – FINALITA'

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, finalità della fondazione sono lo studio, l'educazione e l'istruzione nel campo dell'arte e delle discipline artistiche nonché la conservazione, la valorizzazione e la promozione delle cose di interesse artistico e storico, al fine di renderle accessibili al pubblico, e quindi per finalità di pubblica utilità.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, la fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art. 5 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore):

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

In particolare, la Fondazione si propone:

- di acquisire opere d'arte e di valore storico da preservare e da esporre al pubblico;
- di acquisire collezioni di opere d'arte e di interesse storico al fine di impedirne il frazionamento e la dispersione;
- di eseguire e/o finanziare interventi di manutenzione e di restauro per la conservazione ed il recupero di opere d'arte e di valore storico o comunque di interesse culturale o di pubblica utilità;
- di ricercare, studiare, inventariare opere che siano espressione della cultura popolare e locale
- di organizzare allestimenti ed esposizioni di opere d'arte e di valore storico anche di proprietà di terzi
- di organizzare e/o finanziare attività di studio, istruzione ed educazione volte alla divulgazione ed alla conoscenza della storia dell'arte;
- di organizzare e/o finanziare attività di studio, istruzione ed educazione volte alla divulgazione, alla pratica ed alla conoscenza di discipline artistiche di ogni tipo e natura (*scultura, pittura, musica, letteratura, ecc.*)
- di predisporre mezzi e strumenti per perseguire le attività di studio, istruzione ed educazione di cui sopra, anche mediante l'acquisizione di immobili da destina-

re a sede di associazioni o altri enti operanti nei settori suddetti.

Per meglio perseguire le sue finalità, la Fondazione, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura della Fondazione.

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); spetta al Consiglio di Amministrazione individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

ART. 3

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione conferito dai fondatori in sede di costituzione della Fondazione
- b) dai contributi di Enti o privati;
- c) da eventuali donazioni;
- d) dai proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), che siano destinati ad incremento del patrimonio;
- e) da ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della fondazione, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

4. Il patrimonio della fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero

la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 4

ENTRATE e BILANCIO

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;
- b) contributi ed elargizioni di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) il ricavo di eventuali prestazioni verso terzi che verrà interamente utilizzato per il raggiungimento dei fini statutari.
- d) dai proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

2. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

3. Entro i successivi novanta giorni il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

Se obbligatorio per legge dovrà inoltre essere redatto il bilancio sociale di cui all'art. 14 citato D.lgs 117/2017.

Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, se obbligatorio, dovranno essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di scritture contabili, di bilancio di esercizio e di bilancio sociale dettate dai sopra richiamati articoli 13 e 14 del D.lgs 117/2017.

4. Eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali, salvo che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'Organo di Controllo, non disponga di destinarli a incremento del patrimonio. Resta fermo quanto sopra disposto al precedente ART. 3, comma 3.

ART. 5

LIBRI DELLA FONDAZIONE

1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

2. I libri di cui al comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 6

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un massimo di nove componenti. I Fondatori sono componenti a vita del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e provvedono a sostituire entro 90 (novanta) giorni il componente che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità dell'organo amministrativo della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione sarà quindi composto da un minimo di quattro componenti (componenti a vita) espressione dei Fondatori.

2. Il numero dei componenti può essere aumentato fino a nove mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione che in proposito delibererà con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti. I

componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. I componenti cooptati – in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso – possono venire sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del quinquennio. Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro 15 giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata: in tal caso il consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione. Il Consigliere cooptato può essere revocato in ogni tempo con le stesse modalità qui previste per la sua nomina.

3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

4. La carica di Consigliere non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti.

3. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- entro il 31 dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il 31 marzo di ogni anno approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente a norma del precedente art. 4; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

- delibera i regolamenti;

- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;

- delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;

- provvede alla nomina dell'organo di controllo ed alla nomina, se obbligatoria ai sensi di legge, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in entrambi i casi sentiti i Fondatori o i loro eredi;

- provvede alla nomina e al licenziamento del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;

- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per statuto.

4. Il Consiglio può delegare uno o più consiglieri per particolari affari anche con poteri di rappresentanza e conferire a terzi procure o incarichi speciali.

ART. 8

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da persona a ciò

delegata. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Le convocazioni devono essere fatte con preavviso di almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza con lettera raccomandata con A.R. ovvero con posta elettronica certificata. Nei casi d'urgenza tali avvisi possono essere spediti a mezzo telegramma o posta elettronica certificata, almeno un giorno libero prima della riunione.

3. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede legale che altrove, purché nel territorio italiano.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano di età.

5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa anche il Segretario; se il segretario non è componente del Consiglio di Amministrazione ad esso non spetterà il diritto di voto; il Segretario svolge la funzione di verbalizzante.

8. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente ART. 5 e debbono essere sottoscritti sia dal Presidente che dal Segretario.

9. I Componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo risultino assenti per tre riunioni consecutive decadono dalla carica, salvo diversa decisione del Consiglio stesso.

ART. 9

IL PRESIDENTE - IL VICE-PRESIDENTE

LEGALE RAPPRESENTANZA

1. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

3. In particolare, sono compiti del Presidente:

- provvedere direttamente o indirettamente (tramite altri gestori o fondi) alla gestione delle risorse finanziarie della fondazione.

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

- curare, coadiuvato dal Segretario, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e firmare gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

- provvedere ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

d) curare l'osservanza dello statuto e promuoverne la riforma quando si renda necessario;

e) adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima nuova riunione, che deve essere convocata non oltre trenta giorni;

4. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento nell'espletamento di tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ART. 10

NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria, giusta quanto disposto dall'art. 30, c. 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

2. La nomina dell'organo di controllo spetta al Consiglio di Amministrazione, sentiti i Fondatori o i loro eredi; il Consiglio, in occasione della nomina, dovrà stabilire se insediare un organo monocratico o un organo collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere all'organo di controllo. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

ART. 11

COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio ed esercita i poteri di ispezione e controllo di cui all'art. 30, commi 7 e 8, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

3. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

ART. 12

REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta al Consiglio di Amministrazione, sentiti i Fondatori o i loro eredi; il Consiglio di Amministrazione in occasione della nomina, dovrà stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale ovvero se affidare l'incarico all'organo di controllo, se ed in quanto costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, così come consentito dall'art. 30, c. 6, D.lgs 3 luglio 2017 n.

117 (Codice del terzo Settore) e come previsto al precedente ART. 11. In occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

3. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

ART. 13

DENUNCIA AL TRIBUNALE

1. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla Fondazione, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla Fondazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c.

ART. 14

DIPENDENTI

1. La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

2. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

ART. 15

DURATA

1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 16

SCIoglimento

1. L'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottarsi col voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di Controllo.

2. In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di amministrazione di scioglimento nel rispetto, per quanto possibile in relazione alle vigenti disposizioni di legge, dei seguenti criteri:

- per quanto riguarda il *patrimonio "artistico"*, costituito da tutte le cose di interesse artistico, storico e culturale e dalle collezioni d'arte acquisite dalla Fondazione, lo stesso dovrà essere devoluto a Enti del Terzo Settore che garantiscano la fruibilità di dette opere da parte del pubblico e la indivisibilità delle collezioni;
- per quanto riguarda le altre attività e gli altri beni diversi dal *patrimonio "artistico"*, gli stessi dovranno essere devoluti ad enti del terzo settore che perseguano finalità analoghe.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.

ART. 17

MODALITA' DI UTILIZZO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

1. Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (riunioni del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (*audio, video, telematici, elettronici, ecc.*) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

(ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.

(iii) L'utilizzo di mezzi di telecomunicazione può avvenire su iniziativa della fondazione o del singolo avente diritto (consigliere, componente dell'organo di controllo):

- se organizzato dalla fondazione, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla fondazione, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;
- anche se non espressamente previsto nell'avviso di convocazione, è, comunque consentito al singolo avente diritto di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; l'avente diritto dovrà comunicare alla fondazione, con congruo preavviso, la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto; spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto sopra disposto sub (ii);

(iv) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; l'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica.

ART. 18

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

F.to BUSINARO FERDINANDO

F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)

RUNTS - Copia su supporto informatico conforme al documento originale firmato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.LGS. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore